

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 502

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

Sanatoria dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87, non convertiti in legge

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di superare le gravi difficoltà venutesi a determinare a causa dell'astensione dalle operazioni di scrutinio da parte di gruppi di docenti, il Governo è venuto nella determinazione di adottare un provvedimento d'urgenza volto a sbloccare alcuni punti nodali delle procedure di valutazione e di esame.

È stato così emanato il decreto-legge 15 giugno 1987, n. 231, che, decaduto per la scadenza del termine utile per la conversione, è stato sostituito dal decreto-legge 12 agosto 1987, n. 340.

Peraltro il Governo ha ritenuto non più opportuno insistere sulla conversione in legge; ciò nell'intento di assecondare la

richiesta, avanzata da più parti, mirante ad ottenere una decongestione dei decreti-legge in corso di discussione innanzi al Parlamento.

D'altra parte, il venir meno della situazione d'emergenza, che aveva motivato l'assunzione delle misure d'urgenza, dà la possibilità di fare ricorso al diverso strumento che l'articolo 77 della Costituzione prevede per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Si è perciò predisposto l'unito disegno di legge.

Presentandolo, non si può non segnalare l'inderogabile esigenza che esso sia sollecitamente approvato dalle Camere.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In effetti, anche se le norme d'urgenza hanno esaurito la loro efficacia con il completamento delle operazioni di valutazione relative all'anno scolastico 1986-87, permane la necessità di assicurare piena validità ai titoli di

studio conseguiti ed agli effetti connessi con gli scrutini e gli esami.

Com'è ovvio, siffatta validità deve essere assicurata senza che si determini alcuna soluzione di continuità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, gli scrutini e gli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87, sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340. Sono altresì fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.